

COVER STORY

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L'ORA DEL SOCIAL BUSINESS

-di **Roberto Randazzo**

L'impresa sociale è un orizzonte sempre più obbligato per le ong. Ma la legge di riforma in discussione non la prevede: non correggerla sarebbe un grave errore

42

Il processo di riforma avviato nell'ambito del Terzo settore, sta interessando anche la norma sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Che la legge n. 49 del 1987 necessitasse di una revisione, era del tutto evidente, considerato che dalla sua approvazione ad oggi è completamente mutato sia il contesto socio-economico sia l'approccio degli enti che operano nei Paesi in via di sviluppo.

Mi è capitato di dovermi occupare di mercati emergenti in Africa ed ho potuto constatare come si registri un netto cambiamento nel modello di business delle organizzazioni non governative, che va assumendo sempre più connotazioni imprenditoriali. Mi riferisco, ovviamente, ai nuovi modelli di social business che, grazie alla rilevante esperienza, alla stratificazione di relazioni e alla penetrazione in certi contesti, permetterebbero di sviluppare attività d'impresa nei mercati emergenti contribuendo ad una crescita profondamente improntata a finalità e coesione sociale. Perciò credo che questi enti dovrebbero essere agevolati nell'assumere le caratteristiche di vere e proprie imprese sociali, offrendo strumenti per incrementare in maniera strutturata il proprio business (sociale, ovviamente); è un modello che altri Paesi hanno già sviluppato e che, in Italia, si è scelto per an-

ni di non condividere. Il disegno di legge attualmente in discussione che intende riformare il settore sembra voler andare in questa direzione ma, sotto questo punto di vista, l'effetto finale non è quello sperato; la classificazione dei diversi soggetti della cooperazione non fa emergere quella auspicabile ibridazione fra "business" e "sociale", facendo comunque trasparire la classica divisione profit/non profit. Su un piano meramente giuridico, mi preme fare due considerazioni.

Le ong nei paesi emergenti sviluppano attività d'impresa che crea cosione sociale

La prima, riguarda le "organizzazioni della società civile e gli altri enti senza finalità di lucro" (art. 24), fra i quali sono ricomprese anche le ong; emerge un insieme molto eterogeneo che fa riferimento "in generale" anche ad altri soggetti del Terzo settore in possesso delle caratteristiche richieste dalla norma. Con particolare riferimento alle ong - come è già stato osservato sulle colonne di *Vita* - indicarle fra i "soggetti della cooperazione" e contestualmente abolire la norma che le ha istituite, rischia di generare un vuoto normativo o, quantomeno, una certa confusio-



FULL IN BOCCONI!

Il 14 marzo alla Bocconi si è tenuto un incontro cui hanno partecipato al gran completo tutti i protagonisti dell'impresa sociale. Nella pagina a destra, la mattinata riassunta in forma di tweet dei protagonisti.

ne. Quindi, a meno che non si intenda far riferimento ad una definizione ampia e generica di ong - sganciata anche dalle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore - sul punto occorrerebbe un chiarimento.

La seconda riguarda il richiamo agli enti aventi finalità di lucro che, non "sono" bensì "possono" essere soggetti della cooperazione; questo aspetto forse meriterebbe maggiore attenzione anche al fine di creare possibili connessioni con i soggetti senza scopo di lucro elencati dall'art. 24 e valutare la possibilità di sviluppare soluzioni imprenditoriali innovative, che possano far emergere la vocazione imprenditoriale delle organizzazioni non governative. Per concludere, al di là della formulazione della norma - sicuramente migliorabile - ciò che manca è una visione innovativa del modello di business delle ong. Le vere riforme devono vedere oltre la collina; temo che senza un deciso cambio di rotta, un pizzico di "coraggio", il legislatore con questo disegno di legge si limiti a sistemare le questioni "del cortile". ♦